



Consiglio regionale della Calabria

XI LEGISLATURA
11^a Seduta
Martedì 10 novembre 2020

Deliberazione n. 72 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Sostituzione dell'articolo 17 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 11.

Presidente: Domenico Tallini
Consigliere - Questore: Filippo Mancuso
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 30

Consiglieri presenti 17, assenti 13

...omissis...

Indi, il Presidente pone in votazione, separatamente, i quattro articoli che sono approvati e, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti 17, a favore 17 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Tallini

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Mancuso

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 13 novembre 2020

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 72 del 10 novembre 2020

XI LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

SOSTITUZIONE DELL'ARTICOLO 17

DELLA LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2003, N. 11

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 10 novembre 2020.

Reggio Calabria, 13 novembre 2020

IL PRESIDENTE
(Domenico Tallini)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE

La legge oggetto di modifica prevede disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica.

Con la presente legge si intende introdurre una semplificazione procedurale che determina anche un risparmio per i consorzi di bonifica con un conseguente risparmio per i consorziati.

Il comma 2 dell'articolo 17 della suddetta legge è rubricato "Partecipazione al Consorzio" e prevede che il perimetro di contribuenza sia reso pubblico "con il mezzo della trascrizione ai sensi dell'art. 58 del RD 215/1933 (...)".

Al riguardo, si evidenzia innanzitutto che il richiamo all'articolo 58 del R.D. 215/1933 è impreciso poiché esso si riferisce ai "perimetri consortili", istituto differente rispetto ai cc.dd. "perimetri di contribuenza" la cui disciplina della pubblicità, sempre con il mezzo della trascrizione, è sancita dall'articolo 10 del medesimo R.D. 215/1933.

In sostanza, pur tenendo conto del refuso redazionale, la norma vigente prevede l'obbligo della trascrizione per dare pubblicità ai perimetri di contribuenza. Ciò comporta la trascrizione di tutti gli immobili ricadenti nel perimetro di contribuenza e presenta i seguenti inconvenienti:

- duplicazione procedurale della pubblicità dell'atto adottato dal Consiglio Regionale con cui si approva il piano di classifica e i relativi perimetri di contribuenza;
- aggravamento procedurale per i singoli enti consortili che devono provvedere, pertanto ad una seconda pubblicazione di atti che sono già a conoscenza dei consorziati in virtù della pubblicazione avvenuta sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria;
- un onere finanziario notevole per i consorzi di bonifica, che si riverbera sui consorziati, essendo la trascrizione a titolo oneroso per ciascun immobile (particella).

Ma il suddetto oneroso obbligo di trascrizione dei perimetri di contribuenza per i consorzi di bonifica può essere sostituito dalla legislazione regionale con altra forma di pubblicità avente identica efficacia.

Al riguardo si è espressa positivamente la Corte di Cassazione con le sentenze n. 3602 del 10 febbraio 2017 e n. 13169 dell'11 luglio 2014 le quali si richiamano alla sentenza n. 7364 del 2 febbraio 2012 secondo cui: "Deve quindi concludersi che la trascrizione del provvedimento di "perimetrazione della contribuenza" prevista dal R.D. n. 215 del 1933, art. 10, comma 2, assolve esclusivamente alla funzione di mera pubblicità-notizia e, non costituendo la forma di pubblicità prescritta "principio fondamentale" ai sensi dell'art. 117, comma 3, Cost., le norme emanate dalla regione a statuto ordinario nella materia della bonifica attribuita alla legislazione concorrente, bene possono prevedere forme di pubblicità legale idonee al raggiungimento del medesimo scopo."



Consiglio regionale della Calabria

Per le Regioni sussiste pertanto la facoltà di disciplinare l'obbligo di dare pubblicità ai perimetri di contribuenza con modalità diverse dalla trascrizione e ciò è già avvenuto in diverse altre Regioni. Tra queste si richiamano:

- Regione Lombardia L.R. 19/2013 che modifica l'art. 90 della L.R.31/2008;
- Regione Basilicata L.R.1/2017 art. 9;
- Regione Toscana L.R. 79/2012 art. 8;
- Regione Veneto L.R.12/2009 art. 35:

Con la presente legge si prevede, all'articolo 1, che la pubblicità-notizia dei perimetri di contribuenza consortile, avvenga con la loro pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

L'articolo 2 prevede che le modifiche di cui all'articolo 1 acquistano efficacia a decorrere dal 1 giugno 2021.

Relazione tecnico - finanziaria

Il presente intervento normativo si sostanzia in disposizioni di natura ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria (allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

La presente legge regionale non comporta alcun onere finanziario, attesa la matura ordinamentale dell'unica disposizione di cui si compone.

Tabella 1 - Oneri finanziari

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Sostituzione art. 17 comma 2 l.r. 11/2003 – norma ordinamentale	//	//	//
2	Clausola di invarianza finanziaria	//	//	//
3	Entrata in vigore	//	//	//

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Non occorre alcuna quantificazione di oneri, atteso che la presente legge non comporta spesa.



Consiglio regionale della Calabria

Copertura finanziaria

La presente legge non necessita di copertura finanziaria, atteso che reca disposizioni di carattere ordinamentale.

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Sostituzione del comma 2 dell'articolo 17, della legge regionale
23 luglio 2003, n. 11)

1. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica) è sostituito dal seguente:

“2. I perimetri di contribuenza sono resi pubblici mediante la pubblicazione sul BURC della deliberazione del Consiglio regionale della Calabria di approvazione del Piano di Classifica di cui all'articolo 24. La pubblicazione della deliberazione del Consiglio regionale di approvazione del Piano produce gli effetti di pubblicità del perimetro di contribuenza nei confronti di tutti gli interessati.”.

Art. 2

(Disposizione transitoria)

1. Le modifiche di cui all'articolo 1 hanno efficacia a decorrere dalla data del 1° giugno 2021.

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.